



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 03/09/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2010, n. 1866

Comune di Palmariggi (LE) - Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione e sistemi di collettamento delle acque piovane. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Palmariggi (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

dal Comune di PALMARIGGI (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni

delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela. Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Palmariggi (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 relativamente al progetto di adeguamento degli impianti di depurazione e dei sistemi di collettamento delle acque piovane.

Con nota comunale n. 1606 del 03.05.2010 acquisita al prot. regionale n. 1087 del 04.05.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di PALMARIGGI (LE) ha trasmesso la documentazione scrittografica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 5 del 16.04.2010
- Relazione di compatibilità con il PUTT/Paesaggio
- Tav. 1 Relazione Tecnica
- Tav. 2 Corografia
- Tav. 3 Recapito finale - Planimetria generale stato di fatti

- Tav. 4 Recapito finale - Planimetria generale di progetto
- Tav. 5 Sezioni trasversali recapito finale
- Tav. 6 Profilo longitudinale collettore
- Tav. 6.1 Profilo longitudinale zona 167
- Tav. 7 Particolari costruttivi
- Tav. 8 Computo metrico estimativo e quadro economico
- Tav. 9 Elenco prezzi
- Tav. 10 Capitolato speciale d'appalto - norme generali e norme tecniche
- Tav. 11 Piano di sicurezza e coordinamento
- Tav. 11a Diagramma di gantt
- Tav. 11b Analisi e valutazione dei rischi
- Tav. 11c Stima costi di sicurezza
- Tav. 12 Cronoprogramma
- Tav. 13 Stima incidenza della manodopera
- Tav. 14 Piano di manutenzione
- Tav. 15 Schema di contratto

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce, con nota protocollo regionale n. 1452 del 18.05.2010 (inviata solo via fax), rilevava quanto di seguito testualmente riportato:

“Da specifici approfondimenti d'ufficio, e in particolare dall'inquadramento del perimetro delle aree d'intervento su ortofoto (assente negli atti trasmessi), alcune delle zone interessate dagli interventi interferiscono con un'area boscata, peraltro riportata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., che costituisce emergenza del sistema botanico-vegetazionale, Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come definito e identificato all'art. 3.10, Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.10.3 dell'art. 3.10 delle N.T.A. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 del medesimo articolo.

Pertanto, alcuni tratti del progetto presentato risultano interferire direttamente (area di pertinenza e area annessa) con l'A.T.D. “bosco”, in contrasto, quindi con le prescrizioni di base di cui al citato art. 3.10.

Ciò premesso, si richiedono chiarimenti in merito a quanto sopra rilevato evidenziando le effettive interferenze degli interventi proposti con la componente botanico-vegetazionale tutelata dal P.U.T.T./P.. A tal fine si invita codesta Amministrazione Comunale a trasmettere a questo Ufficio idonea cartografia che, su ortofoto aggiornata, localizzi gli interventi proposti, ciò al fine di verificare la reale interferenza degli stessi con l'area boscata presente nella zona d'intervento, evidenziando, altresì, in opportuna relazione paesaggistica integrativa, se gli stessi interventi siano conformi o meno alle prescrizioni di base dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Inoltre, si precisa, che l'area boscata di cui sopra, ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo “B - valore rilevante”. Conseguentemente occorre specificare se gli interventi proposti ricadono, sia pure parzialmente, in tale A.T.E., con le conseguenti verifiche e precisazioni del caso.

Nel caso in cui tali interventi debbano essere eseguiti in contrasto con tali prescrizioni (come appare dalle verifiche d'ufficio), per la loro realizzazione si potrebbe attivare la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1, delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ricorrendone i presupposti, avendo gli stessi i caratteri di opera pubblica.

A tal proposito si ricorda che l'art. 5.07, punto 3.1 recita:

“Fermo restando quanto relativo alle competenze dell'amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (....) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;

- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative....”

Si ricorda che la deroga per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale.””

Con nota prot. n. 2160 del 14.06.2010, acquisita al protocollo regionale n. 9913 del 17.06.2010, il Comune di Palmariggi inviava la seguente documentazione integrativa in duplice copia:

- Relazione integrativa di compatibilità con il PUTT/P ai fini del rilascio del parere paesaggistico - art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P - per le opere di adeguamento degli impianti di depurazione e dei sistemi di collettamento delle acque piovane del Comune di Palmariggi, corredata di allegati cartografici come richiesti nella con la nota regionale sopra richiamata.

In tale Relazione, il Comune di Palmariggi specifica quanto di seguito riportato:

“”Ai fini dei regimi di tutela delle componenti botanico-vegetazionali, capo III, art. 3.10.3 delle NTA del PUTT, l’area oggetto di intervento, ricade esclusivamente nell’area annessa del bosco individuato con l’ATD “bosco” così come definita al punto b) dell’art. 3.10.3 delle citate NTA e non altre. Non essendo stata, quest’area, perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani giacchè non redatti da questo Ente, la stessa si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di metri

100. Si precisa, tuttavia, che ai sensi del punto 4.2 dell’art. 3.10.3, punto 1, per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica del territorio, presupposto fondamentale dell’opera in oggetto, sono consentiti i movimenti di terra che alterano in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito. Per questo motivo, appunto, non risulterebbe necessario ricorrere all’art. 5.07 delle NTA del PUTT/P (ossia attivare la procedura di deroga)....””

A seguito di ulteriore esame degli atti e della documentazione scritto-grafica integrativa prodotta, la P.O. di Lecce, con nota protocollo regionale n. 3243 del 14.07.2010 (inviata solo via fax), rilevava quanto di seguito testualmente riportato:

“”A seguito di ulteriori approfondimenti d’ufficio, sulla base della documentazione scritto-grafica integrativa trasmessa, si è riscontrato che l’intervento proposto non ricade nella tipologia indicata dalla Relazione integrativa e relativa a “opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica” piuttosto alla “costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione e immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque....” non interrati, che rientrano tra le tipologie d’intervento non consentite nell’area annessa al bosco presente, contrastando, quindi, con le prescrizioni di base dell’art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Ciò premesso, verificandosi effettive interferenze degli interventi proposti con la componente botanico-vegetazionale tutelata dal P.U.T.T./P., e dovendo tali interventi essere eseguiti in contrasto con le prescrizioni di cui sopra, per la loro realizzazione si ritiene debba essere attivata la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1, delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ricorrendone i presupposti, avendo gli stessi interventi carattere di opera pubblica.

A tal proposito si ricorda che l’art. 5.07, punto 3.1 recita:

“... è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (...) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;

- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;

- non abbiano alternative localizzative.... “Si ricorda che la deroga per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale.””

Con nota prot. n. 2711 del 29.07.2010, acquisita al protocollo regionale n. 3747 del 29.07.2010, il Comune di Palmariggi inviava la D.G.M. n. 63 del 29.07.2010 con la quale l’A.C. deliberava la richiesta

di deroga ai sensi del punto 3.1 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. specificando quanto di seguito testualmente riportato:

“RITENUTO CHE:

è necessario richiedere la deroga, ai sensi del punto 3.1 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P, per la realizzazione delle opere previste e pertanto, alla luce del quadro normativo innanzi delineato possono rassegnarsi le conclusioni che seguono:

1. La zona di intervento risulta ormai da tempo urbanizzata e facente parte della realtà locale vedasi, ad esempio, la provinciale Palmariggi-Cannole -sulla quale è previsto il posizionamento della condotta pluviale piuttosto che l'ex l'impianto depurativo Comunale di fognatura nera, oggi adibito ad impianto di sollevamento dei reflui, posizionato su una p.lla circoscritta all'interno di quella che ospita il bosco. Per di più, l'area individuata ad ospitare la vasca, costituisce già da sé un recapito naturale delle acque di scorrimento superficiali che ha trovato, sostanzialmente, nelle scelte progettuali dell'opera, solo un miglioramento funzionale ed una più razionale integrazione con gli elementi circostanti.

Alla luce di quanto innanzi, si può tranquillamente asserire che la realizzazione dell'opera prevista, concretizzata così come ideata e rappresentata negli elaborati grafici di progetto, non comporterà nessun deturpamento paesaggistico-ambientale; per di più, non è previsto neanche, nell'area destinata ad accogliere il bacino di smaltimento acque piovane, alcun espianto di alberature o altro. Si può inoltre sostenere che, la stessa “vasca”, una volta realizzata non comporterà nessun degrado all'assetto paesaggistico attuale piuttosto, essa potrà essere configurabile come un laghetto artificiale che, insieme al grado di naturalità dovuto alla presenza del bosco nell'area circostante, contribuirà alla valorizzazione e all'utilizzo dell'area in questione, oggi degradata ed in completo stato di abbandono, conseguendo, verosimilmente, anche una tappa di sosta per uccelli migratori. Conseguentemente si può affermare che le opere previste siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi interessati.

2. Considerando che l'obiettivo definitivo dell'opera in questione è quello di adempiere a quanto previsto nel Decreto Commissariale n. 74/CD/A del 19.04.2004 ovvero all'obbligo posto dalla vigente normativa di adeguare le tipologie di scarico nei termini prescritti nel D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. evitando le immissioni di acque piovane nella fognatura nera in esercizio, espressamente vietate e, considerando, altresì, che intenzione dell'Amm.ne è quella di contribuire, con interventi adeguati, al superamento dell'emergenza socio -economico -ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Puglia, si può tranquillamente affermare che l'intervento previsto in progetto è, a tutti gli effetti, di preminente interesse sia per la popolazione residente che per quella non residente.

3. L'opera prevista in progetto, scaturita a seguito di studi idrologici e geologici del suolo e del sottosuolo nonché di calcoli inerenti il dimensionamento del collettore ha comportato, in una certa maniera, con riferimento alla sua localizzazione, una scelta obbligata. L'individuazione del sito prescelto è stata, infatti, solo successiva ad una serie di valutazioni quali:

- le dimensioni totali del territorio comunale;
- l'individuazione di aree incolte visto la vocazione, prettamente agricola, dell'intero territorio comunale sul quale si basa, per di più, anche l'economia del paese;
- la superficie che doveva, necessariamente, avere il bacino di smaltimento acque piovane;
- la presenza, nella stessa zona, dell'ex impianto depurativo comunale di fognatura nera, oggi adibito ad impianto di sollevamento dei reflui,
- gli immobili nella piena ed immediata disponibilità dell'Amm.ne Comunale, che avrebbero permesso, altresì, un risparmio sia dal punto di vista economico che di tempi eventualmente necessari per

procedure di esproprio;

- la conformazione naturale del territorio che, proprio nella zona individuata, si palesa come un recapito naturale delle acque di scorrimento superficiali.

Questi i principali motivi che hanno comportano l'esclusione di alternative localizzative "conducendo", il percorso di indagine, alla scelta della localizzazione prescelta."

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione e sistemi di collettamento delle acque piovane. D.C.C. n. 5 del 16.04.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di PALMARIGGI (LE)

Il progetto proposto prevede alcuni interventi ubicati in diverse zone del territorio comunale.

A nord dell'abitato di Palmariggi, in prossimità con il confine comunale, si prevede la realizzazione del recapito finale costituito da un bacino di smaltimento mediante lo splateamento per una profondità di circa 8 metri dell'attuale piano di campagna il cui terreno sarà disposto lungo l'intero perimetro al fine di costituire un argine per un volume utile di 39.000 mc. Sul fondo verranno realizzati 10 pozzi anidri della profondità di 25 metri e diametro di 800 mm, per una capacità di assorbimento totale di circa 54.000 mc. Sistemazione con rilevato e strato di fondazione in misto granulare stabilizzato della strada di ingresso alle opere terminali dalla strada provinciale e piazzale di ingresso. In più, formazione di una siepe e recinzione metallica in filo zincato e plastificato di 2 mm di spessore.

Lungo la strada provinciale Palmariggi - Cannole (S.P. 344), verrà realizzato un collettore che collega il recapito finale alla vasca di smaltimento esistente in prossimità dell'abitato, per una lunghezza pari a 715,05 metri. Si prevedono 25 pozzetti di sezionamento e ispezione e 8 caditoie doppie.

Infine nella zona 167, area soggetta a pericolosità idraulica, si prevede la realizzazione di una fogna elementare di lunghezza pari a 150 metri e di 5 pozzetti di sezionamento e 12 caditoie doppie.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile la ddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o

importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: le aree d’intervento non risultano direttamente interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: due delle aree d’intervento, con specifico riferimento alla zona a nord dell’abitato di Palmariggi ricadono nell’area annessa a un bosco, per il quale, cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., valgono le disposizioni dell’art. 3.10 delle stesse N.T.A. del P.U.T.T./P.. Tale localizzazione è verificata e attestata nella Relazione integrativa trasmessa dal Comune di Palmariggi;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: le aree d’intervento non risultano interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico nè gli interventi interferiscono, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che la zona 167 entro cui saranno localizzate parte delle opere, in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l’intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si rappresenta ulteriormente che la zona di intervento localizzata a nord dell’abitato di Palmariggi, come sopra rilevato, (in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) è

direttamente interessata dall'area annessa di un bosco, che, cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., in riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale", rappresenta una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, in particolare, che l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Palmariggi nella Relazione integrativa trasmessa sopra richiamata, configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alle aree localizzate nella zona 167, si ritiene che gli interventi in progetto comportino una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, non interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano lievi modificazioni dell'assetto geomorfologico finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e al mantenimento delle connotazioni botanico-vegetazionali e faunistiche, non comportando, peraltro, una sostanziale modifica della morfologia dei luoghi. Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi di cui sopra ricadenti in un A.T.E. classificato "C" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole ferma restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Per quanto attiene, invece, all'intervento previsto a nord dell'abitato di Palmariggi, ricadente in un ATE classificato "C" e nell'area annessa ad un bosco, l'intervento proposto comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Palmariggi ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata D.G.C. n. 63 del 29.07.2010, risulta che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono la regimazione idraulica delle acque pluviali e il loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e al mantenimento delle connotazioni botanicovegetazionali e faunistiche;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative, intervenendo in aree sostanzialmente già destinate a tali fini, configurandosi, quindi, come adeguamento delle stesse;
- le opere da realizzare sono fundamentalmente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) siano messe a dimora essenze arboree analoghe a quelle del vicino bosco, da posizionarsi nelle aree libere comprese tra lo stesso bosco e la vasca, e tra la vasca e il confine comunale a nord, sia al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere, sia per consolidare e valorizzare il carattere naturalistico-ambientale dei luoghi;
- 2) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
- 3) l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 4) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali presenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 5) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la creazione della vasca di raccolta dell'acqua e opere annesse, nella zona localizzata a nord dell'abitato di Palmariggi, nell'area annessa di un bosco, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Palmariggi dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale e della competente Soprintendenza, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Palmariggi del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga con prescrizioni, nei termini innanzi precisati, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;
DI RILASCIARE al Comune di Palmariggi (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Conclusioni e prescrizioni" fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio

DI TRASMETTERE al Comune di Palmariggi (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio Assetto del Territorio;

DI TRASMETTERE alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici copia autentica del presente provvedimento a cura del Servizio Assetto del Territorio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
